

I criteri da seguire nella redazione del bilancio

Ogni ente economico, a partire dalle società di capitali e dalle pubbliche amministrazioni, fino ad arrivare ai condomini o alle associazioni non profit, al momento della formazione del bilancio si trova di fronte a un dilemma. Seguire il criterio di cassa, ovvero quello di competenza?

Le società di capitali, per i motivi che vedremo, devono ritenersi in linea di principio obbligate alla redazione di bilanci per competenza, e pur tuttavia né la legge né la giurisprudenza consentono di ritenere uno di questi criteri assolutamente prevalente rispetto all'altro. Ciò che occorre è che vengano rispettati i principi di veridicità, correttezza, trasparenza ed economicità, che devono presiedere alla formazione del rendiconto di esercizio di tutti i soggetti economicamente rilevanti.

Per chiarezza, in primo luogo ricorderemo quindi che la differenza tra cassa e competenza consiste essenzialmente nella diversa individuazione del momento al quale fare riferimento per rilevare le varie poste. Nel bilancio per cassa, si tengono presenti le entrate e le uscite perfezionate nel corso dell'esercizio, e cioè, semplificando, i crediti riscossi e i debiti pagati nel corso dell'anno sociale. Il criterio della competenza, invece, impone di considerare principalmente il momento dell'accertamento del credito o del debito: vale a dire quello in cui esso diventa certo, benché ancora non esigibile, o eventualmente non ancora riscosso né pagato.

Per soddisfare il criterio di veridicità e trasparenza, occorre che la differenza tra i due criteri sia esplicita. Non sarebbe corretto un bilancio che non consentisse di rilevare il momento dell'effettiva riscossione o del pagamento delle obbligazioni che figurano, rispettivamente, nelle sue poste attive o passive. Nel contempo, la relazione che accompagna il bilancio deve fedelmente dare atto dei rischi che eventualmente si corrono (e che corrono i terzi), nell'attesa che i crediti accertati vengano riscossi e i debiti contratti vengano pagati.

Una prima conseguenza di tutto ciò è che il bilancio per cassa risulta essere più certo e anche più semplice, perché si basa soltanto sulle transazioni già perfezionate nell'esercizio sociale. D'altra parte, però, il criterio della competenza è assai più veridico, in quanto consente di tenere conto sia degli esercizi precedenti, sia (e soprattutto) di quello che

deve ancora succedere nella vita dell'ente, e quindi delle sue prospettive.

Logicamente, il favore della giurisprudenza per il criterio di competenza si è espresso soprattutto riguardo agli enti economici più complessi, nei quali si deve appunto tenere conto del potere di controllo di una pluralità di soggetti (come le società di capitali), ovvero di un apposito soggetto qualificato (come avviene per gli enti pubblici).

Seguire il criterio di cassa, ovvero quello di competenza?

Per tali enti, l'esigenza di tutelare anche l'affidamento dei terzi – si pensi solo alla grande pluralità di soggetti che hanno interesse alla veridicità e trasparenza del bilancio di una Spa o di un grande consorzio – ha fatto sì che il criterio di competenza sia stato ritenuto assolutamente necessario. Il criterio di cassa è invece stato preferito in alcune isolate decisioni, riferite a soggetti economici per loro natura molto più semplificati, come i condomini o le piccole società, nei quali per ovvi motivi è stata ritenuta prevalente un'esigenza di sostanziale semplicità.

Il bilancio per competenza, anche se può tenere conto delle transazioni che non si sono perfezionate nel corso dell'esercizio, non è esentato dal distinguere tra le spese e i crediti già esauriti (eventualmente anche negli esercizi precedenti) e quelli che invece devono ancora esaurirsi. Anzi, un aspetto fondamentale da osservare nella redazione del bilancio per competenza è proprio quello di distinguere tra i crediti e i debiti che dovranno venire pagati nell'esercizio successivo, e quelli più a lungo termine.



I criteri da seguire nella redazione del bilancio

I criteri imposti dal cosiddetto Comitato di Basilea, volti a uniformare i criteri di redazione dei bilanci consentendo così un'adeguata valutazione dei rischi, hanno espressamente insistito su queste distinzioni. Il fine era ovviamente quello di evitare che le aziende che si rivolgono agli enti creditizi potessero adottare criteri troppo "creativi" di valutazione delle competenze, mascherando le loro criticità finanziarie.

Tant'è che solo nel bilancio per competenza si può e si deve distinguere tra competenza "finanziaria" e "economica", e il rendiconto può assumere un ben diverso significato a seconda di come in esso vengono esplicitati e interpretati questi due concetti. Infatti, la cosiddetta "competenza" secondo la quale si redige il bilancio può essere riferita solo al momento per così dire giuridico, in cui effettivamente si forma il singolo impegno di spesa o accertamento di entrata, e questa è la competenza economica. Nello stesso tempo, però, la competenza può essere applicata in riferimento alla variazione monetaria in aumento o diminuzione che si produce a piè di lista nel bilancio stesso (competenza finanziaria).

Va da sé che quest'ultimo criterio è quello più delicato, dal punto di vista della veridicità, in quanto se non viene applicato rigorosamente può dare luogo a risultati non attendibili. Però, la competenza finanziaria è anche quella che consente al bilancio di essere veramente completo, dal punto di vista delle informazioni fornite sulle prospettive finanziarie dell'ente.

E' vero che il bilancio per competenza presenta lo svantaggio di generare residui attivi o passivi, che sono più complicati da gestire, e lasciano margini di "creatività" che possono ingannare l'interprete. Tuttavia, un'applicazione troppo pedissequa del criterio di cassa farebbe venire meno la possibilità di controllare l'impegno finanziario futuro dell'ente, così come le conseguenze degli impegni trascorsi: il rischio di un'imputazione troppo rigida delle singole poste è quello di arrivare alla redazione di bilanci ingiustificatamente "ingessati" e di difficile interpretazione. Oltretutto, tale svantaggio il più delle volte non viene nemmeno compensato dalla possibilità di un effettivo controllo su come è stato gestito il patrimonio sociale nel corso dell'esercizio.

Il bilancio per competenza, tra l'altro, può essere "puro" o "misto", a seconda che tenga conto solo delle entrate e uscite accertate nel corso dell'esercizio, ovvero anche di quelle riportate dagli esercizi precedenti. Se il bilancio per competenza "puro" impone agli amministratori di ricercare sempre una co-

pertura alle spese, e una destinazione alle entrate, nell'ambito dell'esercizio di riferimento, quello "misto" invece consente e anzi impone di tenere conto anche dei risultati precedenti.

Pertanto, almeno di regola, nel bilancio "misto" dovrà essere tenuto conto anche del disavanzo ereditato dagli esercizi precedenti, e non vi sarà l'obbligo di destinare gli avanzi alle spese correnti. Quindi, seguendo il criterio di competenza "misto" gli amministratori godranno di ancora maggiore duttilità e possibilità di finanziare investimenti o spese straordinarie, senza subire il vincolo del periodo di esercizio. Il criterio "puro", invece, come al solito ri-



solterà più vincolante per gli amministratori, e più semplice da controllare, ma non metterà al riparo da possibili abusi, in quanto con esso rimarrà pur sempre possibile il mascheramento di operazioni finanziarie troppo avventate o puramente fiscali.

Avv. Massimiliano Fiorin
Via Rizzoli, 4 – Bologna
www.studiofiorin.it
Tel.: 051.273878